



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “CIPOLLA - PANTALEO - GENTILE”

P.le Placido Rizzotto – 91022 Castelvetro

Tel. 0924-901344

PEC: tpis032001@pec.istruzione.it – Email: tpis032001@istruzione.it

Sito web: www.liceicastelvetro.edu.it

C.F. 90021080818

Allegato 1 al Regolamento d'Istituto A.S. 2026/27

PREMESSA

La **validità dell'anno scolastico** costituisce condizione necessaria per procedere alla valutazione finale delle studentesse e degli studenti e per l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione.

Ai sensi dell'art. 14, comma 7, del **D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122**, recante il regolamento sulla valutazione delle studentesse e degli studenti, **ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Il medesimo articolo prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche di stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite minimo di frequenza, purché si tratti di assenze documentate e continuative e purché le stesse non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione dello studente.

Il requisito della frequenza deve essere verificato con riferimento all'**orario annuale personalizzato** previsto per ciascuno studente, tenendo conto dell'indirizzo di studio e dell'eventuale specificità del percorso formativo. Il monte ore annuale costituisce pertanto il parametro di riferimento per la determinazione del limite massimo di assenze consentito ai fini della validità dell'anno scolastico.

Il **D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135**, recante modifiche al D.P.R. n. 122/2009 in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione, ha confermato il quadro normativo di riferimento per la valutazione nel secondo ciclo, in coerenza con i principi e le finalità del **D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62**.

Il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, anche dopo l'eventuale applicazione delle deroghe riconosciute dall'Istituzione scolastica, **comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato**, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente. Ai fini del computo della frequenza, sono considerate le ore effettivamente non frequentate dallo studente, comprese quelle derivanti da ingressi posticipati e uscite anticipate, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal presente documento.

LICEO CLASSICO

Anno di corso	Monte ore settimanale	Numero settimane	Monte ore annuale	Monte ore minimo di frequenza per la validità dell'a.s.	Monte ore massimo di assenze per la validità dell'a.s.
I e II Liceo	27	33	891	668	223
III-IV-V Liceo	31	33	1023	768	255

LICEO SCIENZE UMANE E OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

Anno di corso	Monte ore settimanale	Numero settimane	Monte ore annuale	Monte ore minimo di frequenza per la validità dell'a.s.	Monte ore massimo di assenze per la validità dell'a.s.
I e II Liceo	27	33	891	668	223
III-IV-V Liceo	30	33	990	743	247

LICEO SCIENTIFICO E OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Anno di corso	Monte ore settimanale	Numero settimane	Monte ore annuale	Monte ore minimo di frequenza per la validità dell'a.s.	Monte ore massimo di assenze per la validità dell'a.s.
I e II Liceo	27	33	891	668	223
III-IV-V Liceo	30	33	990	743	247

LICEO LINGUISTICO

Anno di corso	Monte ore settimanale	Numero settimane	Monte ore annuale	Monte ore minimo di frequenza per la validità dell'a.s.	Monte ore massimo di assenze per la validità dell'a.s.
I e II Liceo	27	33	891	668	223
III-IV-V Liceo	30	33	990	743	247

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Sono computate come ore di assenza: entrate posticipate, uscite anticipate, assenze per malattia non documentate, assenze per motivi familiari, mancata frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate o ad altre attività organizzate dalla scuola.

DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DI ASSENZE

L'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 attesta inoltre che "Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

La Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 - Prot. n. 1483, specifica che "Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente

nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se dette assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa.”

A ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

FATTISPECIE AMMESSE ALLA DEROGA

Visto il D.P.R. n. 122 del 2009, art. 14, comma 7, e vista la C.M. n. 20 del 2011, l'Istituto di Istruzione Superiore “Cipolla-Pantaleo-Gentile”, in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, individua, con delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto, le seguenti tipologie di assenze come non rientranti nel monte ore massimo di assenze ai fini della validità dell'anno scolastico, fermo restando il limite massimo del 25%:

Iscrizione tardiva

Con Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1376 del 5 agosto 2020, relativa alle iscrizioni tardive e al diritto allo studio, si consente alle istituzioni scolastiche di accettare iscrizioni anche tardive in tutti i casi nei quali un rifiuto comporterebbe la negazione del diritto all'istruzione.

L'art. 45 del D.P.R. n. 394/1999 precisa che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. La loro iscrizione nelle scuole italiane avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico, anche oltre il termine annualmente stabilito, per i soli neoarrivati.

Il D.Lgs. n. 76/2005, art. 4, prevede azioni contro la dispersione da parte delle scuole secondarie di primo grado, in rete con le scuole secondarie di secondo grado, finalizzate alla definizione di piani di studio personalizzati e al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado. È possibile, da parte di un istituto di secondo grado, accogliere giovani stranieri che, per età (tra i 15 e i 18 anni) e/o in possesso di almeno nove anni di scolarità, hanno il diritto di frequentare tale corso di studi, attivando contestualmente un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado.

L'Istituto “Cipolla-Pantaleo-Gentile” recepisce quanto indicato dalla normativa nazionale e ministeriale e ritiene di includere in questo criterio l'ammissione di studenti, anche maggiorenni, adottati o affidati, provenienti da altra nazione, nonché di studenti, cittadini italiani o stranieri, giunti in Italia a seguito di ricongiungimento familiare o studenti neoarrivati in Italia (NAI).

- **Assenza prolungata per ragioni familiari gravi**, non certificabili e documentate mediante autocertificazione della famiglia.

Si ritiene rientrante in questo criterio anche lo studente straniero che ritorna a frequentare le lezioni dopo una permanenza prolungata nel Paese di origine. In questo caso la scuola richiederà copia del passaporto con i timbri di ingresso e uscita dall'Italia.

- **Assenze ricorrenti per grave malattia.**

N.B. Si intendono le assenze dovute a patologie che non consentono la frequenza per un periodo prolungato e per le quali non sia possibile attivare percorsi di istruzione domiciliare o di istruzione in ospedale. La prognosi deve essere certificata dal medico.

- **Assenze per visite specialistiche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie o ricoveri in regime di Day Hospital presso strutture ospedaliere o strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, anche per la durata di un solo giorno, adeguatamente documentate.**
- **Assenze per malattia, adeguatamente documentate mediante certificazione del medico di medicina generale o di altra struttura sanitaria competente, anche qualora riferite a periodi inferiori a dieci giorni.**
- **Assenze documentate per motivi di trasporto in caso di avverse condizioni meteorologiche.**
- **Assenze per partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi.**
- **Assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.**
- **Entrate posticipate e uscite anticipate disposte dall'Istituzione scolastica per motivi organizzativi.**

Il presente Allegato al Regolamento d'Istituto è stato adottato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 2 ottobre 2026 e successivamente approvato dal Consiglio d'Istituto. Esso entra in vigore dalla data della sua approvazione e resta vigente fino a successive modifiche o integrazioni deliberate dagli organi competenti.